DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2007

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista dell'eventuale iscrizione di *Candida oleophila* di ceppo O nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 2213]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/380/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 12 luglio 2006 la società BIONEXT sprl ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva *Candida oleophila* di ceppo O chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3) Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva in questione sembra soddisfare i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri ed è stato sottoposto all'esame del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4) Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che il fascicolo è considerato conforme in linea di massima ai requisiti in materia di dati e informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5) La presente decisione non deve pregiudicare il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo riguardante la sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all'allegato II della medesima.

Il fascicolo soddisfa inoltre i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all'allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore procede all'esame particolareggiato del fascicolo di cui all'articolo 1 e comunica alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le conclusioni di tale esame insieme a una raccomandazione sull'iscrizione o meno della sostanza attiva di cui all'articolo 1 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, nonché sulle eventuali condizioni per tale iscrizione.

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

Nome comune, numero di identificazione CIPAC	Richiedente	Data della richiesta	Stato membro relatore
Candida oleophila di ceppo O Numero CIPAC: non pertinente	BIONEXT sprl	12 luglio 2006	Regno Unito